



31 maggio 2021

## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **DECRETO LEGGE “SOSTEGNI BIS”**

**D.L. 25 maggio 2021 n. 73**

#### ***INDICE:***

- articolo 1 – Contributo a fondo perduto
- articolo 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse
- articolo 4 – Credito imposta locazioni 2021
- articolo 9 – Sospensione attività di riscossione cartelle
- articolo 10 – Misure di sostegno al settore sportivo
- articolo 13 – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese
- articolo 14 – Tassazione capital gain strat up innovative
- articolo 16 – Proroga moratoria per le PMI
- articolo 18 – Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali
- articolo 20 – Modifica alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali
- articolo 32 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
- articolo 44 – Indennità per i collaboratori sportivi
- articolo 78 – Entrata in vigore

Si illustrano le **disposizioni fiscali e finanziarie** contenute nel **D.L. 73/2021**:

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli del **Decreto “Sostegni bis”**:

➤ [articolo 1](#) – Contributo a fondo perduto

*Commi da 1 a 3:*

Per sostenere gli operatori economici colpiti da COVID-19 viene riconosciuto **un ulteriore contributo a fondo perduto** a favore:

- a) **di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;**
- b) hanno presentato istanza ed ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al D.L. 41/2021 così detto "Decreto Sostegni", e che non lo hanno restituito o ricevuto indebitamente.

Il presente contributo:

- **spetta nella misura del 100%** di quello già riconosciuto in base all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021;
- **viene erogato dall'Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario e postale in cui è stato accreditato il precedente** oppure è riconosciuto come credito d'imposta se così è avvenuto per il precedente.

Il contributo a fondo perduto:

- non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986;
- non concorre alla base imponibile IRAP.

*Commi da 5 a 13:*

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente decreto, a favore di tutti i soggetti che **svolgono attività d'impresa, arte o professione, con ricavi non superiori a 10milioni** di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, che siano titolari di partita Iva e residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

L'ulteriore condizione per ottenere il contributo a fondo perduto alternativo è che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **del periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021** sia **inferiore almeno del 30%** dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **del periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020**.

Il contributo non spetta:

- a) **ai soggetti la cui partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021**
- b) agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del DPR n. 917 del 1986
- c) agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione

Coloro che hanno già beneficiato del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 “Decreto Sostegni” e di conseguenza beneficiano automaticamente del contributo di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del “Decreto Sostegni bis”, possono ottenere l'eventuale maggiore contributo qui in commento. **In questo caso l'Agenzia delle entrate scomputerà dal presente contributo quello di cui si è già beneficiato.**

Se dall'istanza per il riconoscimento del presente contributo **emerge un contributo inferiore** a quello in ricevuto automatico secondo quanto previsto dal presente Decreto, **l'Agenzia delle entrate non darà seguito all'istanza.**

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo previsto dal “Decreto Sostegni”, l'ammontare del presente contributo (se spettante dopo lo scomputo del valore già ricevuto dal precedente

“Decreto Sostegni”) è determinato applicando alla differenza tra i valori medi mensili di cui si è detto sopra, la percentuale di seguito indicata:

- **60%** per i soggetti con ricavi e compensi riferiti all’anno 2019 non superiori a euro 100.000;
- **50%** per i soggetti con ricavi e compensi dell’anno 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- **40%** per i soggetti con ricavi e compensi riferiti all’anno 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- **30%** per i soggetti con ricavi e compensi riferiti all’anno 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
- **20%** per i soggetti con ricavi e compensi riferiti all’anno 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo previsto dal “Decreto Sostegni”, l'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra i valori medi mensili di cui si è detto sopra la percentuale di seguito indicata:

- **90%** per i soggetti con ricavi e compensi riferiti all’anno 2019 non superiori a euro 100.000;
- **70%** per i soggetti con ricavi e compensi riferiti all’anno 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- **50%** per i soggetti con ricavi e compensi riferiti all’anno 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- **40%** per i soggetti con ricavi e compensi riferiti all’anno 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
- **30%** per i soggetti con ricavi e compensi riferiti all’anno 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.

È possibile, con scelta irrevocabile per la totalità, optare per utilizzarlo come credito d'imposta in compensazione anziché riceverlo in denaro sul conto corrente indicato nell'istanza

Per ottenere in **contributo** è necessario presentare, in via telematica ed entro **60 giorni dall'avvio della procedura di presentazione, un'istanza all'Agenzia delle entrate.**

*Commi da 16 a 26:*

Viene riconosciuto inoltre **un ulteriore contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa arte o professione, con ricavi non superiori a 10milioni di euro, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti nel territorio dello Stato **che hanno avuto un peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**, in misura pari o superiore a quella che verrà definita con apposito decreto del Ministro dell'economica e delle finanze.

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui partita **Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021**,
- agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del DPR n. 917 del 1986,
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione.

L'ammontare del contributo è determinato applicando, **alla differenza di cui si è detto sopra ma al netto dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall'Agenzia delle entrate in base ai Decreti degli anni 2020 e 2021**, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**L'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione europea.**

- [articolo 2](#) – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

**È istituito il "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse"** a favore delle attività economiche per cui sia stata disposta, **nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e la data di**

**conversione in legge del presente Decreto**, la chiusura per un periodo complessivo di **almeno quattro mesi**.

I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati tramite apposito decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e **tenendo conto** delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi dal “Decreto Sostegni” e dal “Decreto Sostegni bis”.

➤ [articolo 4](#) – Credito imposta locazioni 2021

**Il credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda è stato prorogato per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:**

- a) **agli esercenti attività d'impresa, arte o professione** con ricavi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, nonché agli enti non commerciali
- b) **a condizione** che il fatturato medio mensile **del periodo 01.04.2020 - 31.03.2021** sia inferiore di **almeno il 30%** rispetto al fatturato medio mensile **del periodo 01.04.2019 - 31.03.2020** (tale requisito **non deve essere rispettato se l'attività è iniziata dall'anno 2019**).

Per **le strutture turistico ricettive** con attività solo stagionale, **agenzie viaggi e tour operator** il credito d'imposta è **prorogato a luglio 2021 ed il calcolo è invariato rispetto a quello previsto dai precedenti decreti**.

➤ [articolo 9](#) – Sospensione attività di riscossione cartelle

Viene disposto che:

- a) **sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, derivanti da cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento anche relativi all'Inps. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 luglio 2021.

b) è differita dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021, la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dalla data di entrata in vigore del Dl 34/2020 da parte dell'agente della riscossione e dei soggetti di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997, aventi a oggetto stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti.

**Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo tra il 1° maggio e il 26 maggio 2021**, data di entrata in vigore del presente decreto.

Rimangono anche acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte nel medesimo periodo indicato.

➤ [articolo 10](#) – Misure di sostegno al settore sportivo

*Comma 1:*

Viene riconosciuto anche per l'anno 2021 relativamente alle spese sostenute **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021**, un credito d'imposta a **favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali**, che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000**, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche, iscritte al Coni;
- società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni;
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline paralimpiche,

con espressa **esclusione dei soggetti che applicano il regime di cui alla legge 398/1991**, e purché tali soggetti **abbiano ricavi nel periodo d'imposta 2019**, prodotti in Italia, almeno pari a euro **150.000 e fino a un massimo di euro 15 milioni**.

**Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta ed è pari al 50% degli investimenti effettuati**, nel limite massimo del tetto di spesa di euro 90 milioni per il 2021. Se le

risorse sono insufficienti rispetto alle richieste vi sarà una ripartizione proporzionale con un limite assoluto per ciascun beneficiario pari al 5% del totale delle risorse annue.

Il credito d'imposta, che spetta **solo se i pagamenti sono tracciati**, è utilizzabile solo in compensazione **previa istanza al Dipartimento dello sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri.

*Commi da 3 a 4:*

Viene istituito per l'anno 2021 un contributo a fondo perduto per sostenere gli operatori del settore sportivo che sono stati interessati dalle misure restrittive di cui al Dpcm del 24 ottobre 2020, al fine di compensare le spese sanitarie sostenute per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore di:

- **società sportive professionistiche** che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e
- **società e associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai **Giochi olimpici e paralimpici**.

È necessaria l'emanazione **di un apposito decreto** attuativo da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di determinare le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo.

*Commi da 5 a 7:*

Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione del contenimento dell'emergenza epidemiologica, la dotazione del **“Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche”** è incrementata a 180 milioni di euro per l'anno 2021.

Tale fondo è destinato **all'erogazione di contributi a fondo perduto** per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.



**Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, sono individuate i termini e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione del contributo.

➤ [articolo 13](#) – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Le disposizioni introdotte dal “Decreto Liquidità” riguardanti anche il “**Fondo Centrale di Garanzia per le PMI**” nonché le **caratteristiche dei finanziamenti garantiti** trovano applicazione **fino al 31.12.2021**.

➤ [articolo 14](#) – Tassazione capital gain strat up innovative

Viene disposto che **non sono soggette a imposizione** le plusvalenze derivanti da cessione, da parte di persone fisiche, di partecipazioni in imprese start up innovative.

La condizione posta è che tali partecipazioni siano state acquisite tramite sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e che esse siano possedute per almeno tre anni.

La medesima disposizione vale, sempre per le persone fisiche, anche in caso di realizzo di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4 del Dl 3/2015, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale sempre dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze, di cui all'articolo 67, primo comma, lettere c) e c-bis) del Dpr 917/1986, realizzate da persone fisiche, che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone, escluse le società semplici e gli enti a esse equiparati, e in società di cui alle lettere a) e d), del primo comma, dell'articolo 73 del Dpr 917/1986, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal conseguimento delle plusvalenze stesse, esse siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Ai fini della presente disposizione è necessaria autorizzazione europea.

- [articolo 16](#) – Proroga moratoria per le PMI

**Previa specifica comunicazione** da far pervenire al soggetto finanziatore **entro il 15.06.2021** sono prorogate **fino al 31.12.2021** le misure di sostegno previste dal “Decreto Cura Italia” limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.

A titolo di esempio quindi per **i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, il pagamento **delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021**.

- [articolo 18](#) – Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Viene prevista la possibilità di **emette anticipatamente le note di accredito iva** ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633/72 in caso di procedure concorsuali.

In particolare l’emissione può essere effettuata **a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale** e non al termine della stessa.

- [articolo 20](#) – Modifica alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali

Viene estesa anche ai soggetti **con ricavi pari o superiori a 5 milioni** di euro la possibilità di utilizzare il credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali ordinari nuovi **in un’unica soluzione** e non in tre quote annuali.

- [articolo 32](#) – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione della pandemia, il decreto prevede la fruizione **di un credito d’imposta pari al 30%** delle spese sostenute **per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.**

I soggetti interessati sono:

- Esercenti attività d'impresa;
- Professionisti;
- Enti non commerciali;

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo le spese che possono essere ammesse alla fruizione del credito d'imposta sono quelle sostenute per:

- a) **la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.** L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E/2020 2.2.1, ha chiarito che l'attività di sanificazione può avvenire anche in economia avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Possono essere aggiunte anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati;
- b) **la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio;**
- c) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari,** che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;**
- e) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti,** che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale,** quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Le spese dovranno essere sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**, fino ad un massimo di **60.000 euro per beneficiario**.

Occorre un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate per stabilire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.

- [articolo 42](#) – Indennità per i collaboratori sportivi

Viene riconosciuta **un'indennità di importo compreso tra euro 800 ed euro 2.400** a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di **collaborazione presso le società sportive dilettantistiche**.

- [articolo 27](#) – Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.